



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Via Achille Grandi, 2/a – 72100 BRINDISI TEL. 0831/529868 – FAX 0831/591166
SERVIZIO PRONTO AIA 329/3353295 – SITO INTERNET: www.lnd.it/delegazioniprovinciali; <http://brindisi.figcpuglia.it>
E-Mail cplnd.brindisi@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 10 DEL 29 AGOSTO 2013

LUTTO

Con profonda tristezza si comunica che mercoledì 21 agosto 2013 è deceduto il

Comm. FRANCO BISCOZZI

Presidente Onorario del C.R. Puglia L.N.D.

Già Presidente del C.R. Puglia L.N.D.

Stella D'Oro al merito sportivo del CONI

Il Presidente, il Segretario, i Componenti del Consiglio Direttivo, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, i Delegati Provinciali e Distrettuali, i Responsabili Regionali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, i Revisori dei Conti, i Componenti gli Organi della Giustizia Sportiva, il Personale Dipendente, i Dirigenti Federali ed i Collaboratori tutti, nel ricordare la esemplare e nobile figura di dirigente sportivo, impegnato da oltre trent'anni nel calcio giovanile e dilettantistico pugliese e le grandi capacità umane e professionali, certi di interpretare anche il pensiero di tutte le Società dilettantistiche pugliesi, porgono ai due figli Marilena e Salvatore, alla nipote Chiara ed ai famigliari tutti le espressioni del più vivo cordoglio e le più sentite condoglianze.



Official Partner
C. R. Puglia LND FIGC

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO BASE – UEFA B

Si rammenta che, in allegato al Comunicato Ufficiale n. 11 del Comitato Regionale Puglia, è stato pubblicato il Bando di Ammissione al Corso Base – Uefa B per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani e Dilettanti la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PUGLIA della L.N.D. e che sarà svolto a BRINDISI dal 16/09/2013 al 14/12/2013 .

1.3. SEGRETERIA

1.3.1. RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO

Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento.

Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate.

1.3.2. DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

Art. 22 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni

... omissis ...

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 22 e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

... omissis ...

1.3.3. SITO INTERNET DEL COMITATO

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

www.lnd.it

www.figcpuglia.it

1.3.4. RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO

Si ritiene utile ricordare alle Società dipendenti che le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata.

Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

1.3.5. RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 26 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

"Le Divisioni e i Comitati che organizzano i Campionati possono disporre d'ufficio, o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio di singole gare, nonchè lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso devono pervenire alla competente Divisione o Comitato ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA della data fissata per lo svolgimento della gara", (corredate della dichiarazione di accettazione della Società avversaria interessata alla gara).

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

1.3.6. CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DEGLI ARBITRI E DEGLI ASSISTENTI (GUARDALINEE) RESPONSABILITÀ' DELLE SOCIETÀ'

Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si ritiene utile riportare, qui di seguito quanto previsto dalla circolare dell'A.I.A. n. 726 del 26/09/1991, tuttora in vigore, relativa alla consegna delle chiavi della autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

Gli arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare, al Dirigente responsabile della società ospitante, il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi dell'autovettura.

In tal contesto è fatto obbligo al Dirigente incaricato dalla Società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando, per iscritto, eventuali danni preesistenti.

Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'Arbitro o dei suoi Assistenti farli constatare al responsabile della Società ospitante, denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità), e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione.

Per quanto riguarda la sottrazione - dallo spogliatoio arbitrale - di denaro, oggetti preziosi, documenti personali, telefonini cellulari, che in alcune occasioni si è già verificata durante la disputa di partite, le Società saranno ritenute responsabili soltanto se i valori saranno stati preventivamente consegnati, da parte dell'Arbitro e dei suoi Assistenti, al Dirigente della squadra ospitante addetto all'Arbitro.

1.3.7. DISPUTA GARE IN NOTTURNA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 9 Agosto 2013, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

1.3.8. "TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI" (ART. 72 DELLE N.O.I.F.)

Malgrado i ripetuti richiami all'osservanza delle norme federali vigenti, dalla verifica delle distinte gara presentate all'Arbitro ed allegata ai relativi referti, risulta che alcune Società continuano a fare indossare ai propri calciatori maglie contrassegnate da numeri diversi da quelli previsti (20 - 24 - 25 - 30 - 32 - 40 - 00 ecc.ecc.).

Tale comportamento costituisce violazione all'Art. 1 comma 1°) del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, allo scopo di evitare provvedimenti sanzionatori di carattere economico a carico delle Società interessate, si ritiene utile precisare che le Società dell'Area Dilettantistica devono osservare il disposto dell'Art. 72 comma 1) delle vigenti N.O.I.F. che, ad ogni buon fine, si riposta qui di seguito:

Art. 72 DELLE N.O.I.F. TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

“I calciatori sin dall'inizio delle gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n° 1 il portiere; dal n°2 al n° 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n°12 in poi i calciatori di riserva”.

Con l'occasione si fa viva raccomandazione a tutte le Società di avere la massima cura nella compilazione delle distinte gara in quanto le frequenti modifiche alla numerazione e l'apposizione di frecce sono causa di facili disguidi da parte dei Direttori di gara e, conseguentemente, del Giudice Sportivo.

1.3.9. "SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI" (ART. 74 DELLE N.O.I.F.)

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe, dalle Divisioni e dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra possono essere sostituiti tre calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, ad eccezione dei Campionati Regionali juniores organizzati dai Comitati regionali dove possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.

2. Nel corso delle gare organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in ambito Locale, Provinciale e Regionale e dai Comitati Provinciali della L.N.D., nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito Regionale e Provinciale, in ciascuna squadra, possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in ambito nazionale e periferico, per i Campionati delle Categorie Allievi e Giovanissimi, in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.

4. I calciatori di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo.

5. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.

6. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

1.3.10. RICHIESTE TELEFONICHE A DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL C.R. PUGLIA L.N.D. CIRCA INTERPRETAZIONE NORME REGOLAMENTARI

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società per quanto attiene le frequenti richieste telefoniche a dipendenti e collaboratori circa la interpretazione delle

Norme Regolamentari vigenti, per comunicare che le risposte date non possono essere vincolanti e pertanto ufficialmente prive di validità.

Si consiglia pertanto alle Società interessate di formulare per iscritto, alla Segreteria del Comitato Regionale, eventuali quesiti o interpretazioni, ai quali verrà data risposta, precisando che la stessa non impegnerà le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva i quali operano in piena autonomia di giudizio.

1.3.11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE SULLA PRIVACY N. 675 DEL 31 DICEMBRE 1996

In ottemperanza alla vigente normativa della Legge in oggetto si invitano i Signori Presidenti e Dirigenti delle Società dipendenti ad evitare di richiedere telefonicamente notizie sulla posizione di tesseramento di calciatori, situazioni contabili, composizione dei Consigli Direttivi della propria o altre Società, in quanto il Personale Dipendente non fornirà alcuna notizia in merito.

Eventuali esposti o quesiti relativi ad argomenti di natura tecnica, organizzativa e disciplinare dovranno essere formulati per iscritto ed inviati alla Segreteria del Comitato Regionale che provvederà al riscontro a norma di Legge.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutti.

1.3.12. TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perchè renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.

1.3.13. MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere inviate, con plico raccomandato al Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - Via Pende, 23 - 70124 BARI, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F. ed elencate sull'apposito modulo di trasmissione (colore verde).

Detti plichi dovranno contenere solo moduli di tesseramento, e non altro.

TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

ART. 34

..... OMISSIS

3. I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..

..... OMISSIS

Si ricorda alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

1.3.14. CALCIATORI IMPEGNATI COME ASSISTENTE ARBITRALE

Un calciatore impiegato come guardalinee non può; per alcun motivo, prendere parte alla gara. viceversa, un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come guardalinee.

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, per lo svolgimento della funzione di guardalinee, un dirigente regolarmente tesserato, ai sensi dell'art. 37 comma 1 delle N.O.I.F., o un calciatore tesserato, del quale debbono essere indicati in distinta i completi dati anagrafici.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita dalle gara con il risultato di 0 - 3), l'eventuale affidamento di compiti di guardalinee a soggetti squalificati, inibiti, o comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della

perdita della gara con il risultato di 0 - 3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo della squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

1.3.15. POSIZIONI DISCIPLINARI DEI TESSERATI

Con l'inizio dell'attività ufficiale si reputa opportuno richiamare l'attenzione di tutte le Società affinché prima dell'impiego dei propri calciatori in gare ufficiali si proceda ad un controllo della posizione disciplinare degli stessi.

Ciò, dovrà essere effettuato, attraverso una precisa lettura dei Comunicati Ufficiali della stagione Sportiva in corso e di quella decorsa.

Consigliamo tale scrupoloso esame per non incorrere nelle sanzioni severe previste dal Codice di Giustizia Sportiva a carico delle Società che impiegano calciatori squalificati.

1.3.16. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI E NORME PER L'INGRESSO SUI CAMPI DELLE PERSONE AUTORIZZATE

Tutte le Società hanno l'obbligo di munire gli accompagnatori delle squadre della particolare tessera impersonale rilasciata dal Comitato Regionale Puglia. Detta tessera è il solo titolo valido per gli accompagnatori delle squadre per accedere all'interno dei terreni di giuoco.

Le tessere per accompagnatori ufficiali sono impersonali ed abilitano a tale funzione unicamente una delle persone indicate sul retro della tessera stessa ed autorizzate con la convalida relativa del C.R. Puglia.

A tale proposito si rammenta che possono essere autorizzate a funzionare da Accompagnatori Ufficiali **solo persone che siano comprese nell'elenco dei Dirigenti che le Società hanno presentato al C.R. all'atto delle iscrizioni ai Campionati.**

Le tessere di accompagnatore ufficiale si richiedono al Comitato Regionale.

Inoltre si reputa opportuno ricordare che, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti è consentito, per ciascuna delle due Società interessate, l'ingresso sul terreno di giuoco di tre persone, delle quali una assume la veste di Dirigente accompagnatore ufficiale, munito della tessera impersonale. Mentre, le altre due persone in qualità di allenatore e massaggiatore debbono preventivamente essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

In aggiunta alle persone anzidette, è consentito l'ingresso in campo al medico sociale, purché munito di documento che attesti la sua identità personale e l'attività esercitata.

1.3.17. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso.

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario;
- d) i calciatori di riserva.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

1.3.18. ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisando le qualifiche e gli incarichi.

Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

1.3.19. ART. 43 N.O.I.F. - TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità generica è richiesto per i calciatori fino ai 12 anni di età. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento dell'idoneità specifica e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società ed aggiornate a cura del medico sociale.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione od il Comitato competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale.

1.3.20. ASSISTENZA MEDICA

E' opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Regionali facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata.

Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport.

1.3.21. REGOLARIZZAZIONE PREMI DI PREPARAZIONE

L'Art. 96 punto 1) delle N.O.I.F., prevede che le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti devono regolarizzare il premio di preparazione, dovuto alle Società cedenti il calciatore con vincolo annuale o biennale, all'atto della firma del modello Emissione Tessera con vincolo pluriennale.

La mancata osservanza della suddetta norma permette alle Società cedenti di inoltrare il reclamo alla competente Commissione Nazionale Premi di Preparazione la cui delibera, se accolta, comporta anche l'applicazione della penale pari ad 1/3 dell'importo del premio di preparazione.

Si invitano, pertanto, le Società della L.N.D. ad ottemperare a quanto sopra richiamato allo scopo di evitare il contenzioso e la penale prevista dalle vigenti norme.

1.3.22. FORNITURA DISTINTE FORMAZIONI

Si comunica che con apposito plico è stato spedito a tutte le Società, partecipanti ai campionati regionali, un blocco distinte formazioni, sufficiente per 50 gare, predisposte su "carta chimica".

Le rimanenti Società, 3° categoria, amatori e juniores provinciale, invece, riceveranno il blocco distinte formazioni direttamente dal Comitato Provinciale al quale appartengono territorialmente.

Eventuali mancati ricevimenti, dovuti a disguidi postali, dovranno essere segnalati alla Segreteria del Comitato Regionale Puglia L.N.D. con lettera ufficiale su carta intestata della Società interessata.

Il costo del suddetto blocco "Distinte Formazioni" è di Euro 10,00 che sarà addebitato sul conto contabile di ogni società interessata a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale Puglia L.N.D..

1.3.23. SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI RIPORTATE (ART. 19 PUNTO 9 C.G.S.)

Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all'assunzione di provvedimenti di squalifica per recidiva di ammonizioni:

- i tesserati, cui gli Organi di Disciplina Sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa indole, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione

- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità della presente normativa, all'ammonizione inflitta dal Giudice di gara corrisponde uguale provvedimento dell'organo Disciplinare competente, salvo che quest'ultimo in base al rapporto del giudice di gara, ritenga dover infliggere una sanzione più grave.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni, divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

1.3.24. RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI

Avvertenze importanti per le società in ordine alle procedure di preannuncio telegrafico di reclamo ed all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta di forza pubblica

Si avvertono le Società, ad evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, che il preannuncio telegrafico di reclamo va inoltrato esclusivamente all'organo di Giustizia Sportiva competente - art. 24 (Giudice Sportivo 1° Grado).

1. La inosservanza comporterà la preclusione dell'esame del merito con la declaratoria di inammissibilità.

2. In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate (così come si è verificato in più occasioni), le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica. Per eventuali circostanze relative alla regolarità di tali obblighi osservati dalle società le stesse potranno avvalersi delle normali formalità previste art. 24 C.G.S..

Pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

1.3.25. ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE PUGLIA

Si porta a conoscenza degli interessati che, per eventuali esigenze organizzative delle Società dipendenti, gli Uffici del Comitato Regionale sono aperti al pubblico nei giorni ed orario qui di seguito, riportati:

Lunedì	9.00 – 13.00	14.00 – 16.00
Martedì	9.00 – 13.00	
Mercoledì	9.00 – 13.00	14.00 – 16.00
Giovedì	9.00 – 13.00	14.00 – 16.00
Venerdì	9.00 – 13.00	

Si precisa che negli altri giorni ed orari gli Uffici rimangono chiusi al pubblico ed alle Società per consentire il disbrigo delle pratiche, nonché la necessaria organizzazione interna del Comitato.

Per quanto riguarda i contatti telefonici al centralino del Comitato Regionale Puglia 080/5699011, si invitano le Società dipendenti a voler effettuare le chiamate nella fascia orario, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni, con esclusione dell'intera giornata del MARTEDI' e del MERCOLEDI', giornate queste particolarmente impegnate per la programmazione delle gare e per la preparazione della stampa del Comunicato Ufficiale.

Solo per casi di particolare importanza ed urgenza si potranno contattare i Sigg. Dipendenti e Dirigenti Federali presenti nella Sede del Comitato Regionale.

Pertanto, onde evitare spiacevoli rifiuti, si invitano i Signori Dirigenti ad attenersi scrupolosamente a quanto innanzi precisato.

Le richieste di appuntamento con il Presidente del Comitato Regionale, Cav. Vito Tisci, dovranno essere preventivamente concordati con la Segretaria del Presidente, sig.na Rosangela Zingarelli, formando il numero telefonico 080/5699021 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

Per contatti a carattere di assoluta urgenza si prega di inviare un fax al n. 080/5699037.

1.3.26. CAMBIO DI GIURISDIZIONE

Si rende noto che il Comitato Regionale L.N.D., esaminate le istanze pervenute, ha autorizzato il cambio di giurisdizione delle sottoelencate Società:

U.S.D. RUVESE **di Ruvo di Puglia (BA)**

A.S.D. REAL FOOTBALL **di Terlizzi (BA)**

dalla Delegazione Provinciale BAT alla Delegazione Provinciale di Bari, limitatamente alla stagione sportiva 2013 – 2014.

U.S.D. MARTANO **di Martano (LE)**

dalla Delegazione Provinciale di Lecce alla Delegazione Distrettuale di Maglie, limitatamente alla stagione sportiva 2013 – 2014.

I Sigg. Delegati delle Delegazioni interessate sono pregati di pubblicare quanto innanzi sul proprio Comunicato Ufficiale.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

PROCEDURA DI PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI S.S. 2013 – 2014

A seguito della nota inviata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed inoltrata dalla Lega Nazionale Dilettanti ai Comitati Regionali, con la presente comunicazione si confermano le procedure per il primo tesseramento dei calciatori minori stranieri già in atto nella passata stagione sportiva. Si rammenta che il Comitato Regionale Puglia – LND non potrà ratificare preventivamente il tesseramento di calciatori minori stranieri nei seguenti casi:

- **Richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri in affidamento/tutela. La richiesta corredata dalla documentazione prevista dovrà essere trasmessa direttamente alla Commissione;**
- **Richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera. La richiesta corredata dalla documentazione prevista dovrà essere trasmessa direttamente alla Commissione;**
- **Richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri da parte di Società Professionistiche maggiori di 12 anni. La richiesta corredata dalla documentazione prevista dovrà essere trasmessa direttamente all'Ufficio Tesseramento Centrale per il successivo inoltro alla competente Sottocommissione della F.I.F.A.**

Con l'occasione, inoltre, si ritiene utile richiamare l'attenzione delle Società Dipendenti per quanto riguarda la documentazione da presentare in occasione del primo tesseramento dei calciatori minori stranieri:

- **RICHIESTA DI TESSERAMENTO** (il modulo previsto dalle norme federali);
- **DICHIARAZIONE DEL CALCIATORE SU EVENTUALI TESSERAMENTI ALL'ESTERO** (dichiarazione autenticata in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore e dai genitori. Nel caso in cui fosse stato tesserato all'estero, la richiesta di tesseramento non potrà essere evasa dal Comitato Regionale, ma dovrà essere inoltrata immediatamente all'Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C.);
- **ISCRIZIONE SCOLASTICA** (il certificato di iscrizione presso l'Istituto scolastico);
- **PROVA DI NASCITA DEL CALCIATORE** (certificato di nascita rilasciato dal Comune di residenza se nato in Italia, o documento equipollente che comprovi la data di nascita);
- **DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL CALCIATORE** (fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente);
- **DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEI GENITORI** (fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente);
- **CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA DEL CALCIATORE E DEI GENITORI** (certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza);
- **PROVA DI SOGGIORNO IN ITALIA DEL RAGAZZO E DEI GENITORI** (permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto, presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo – tre cedolini –).

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 FIGC-SGS CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI

STAGIONE SPORTIVA 2013 - 2014

Il Comitato Regionale Puglia – LND comunica che i criteri determinati dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico non potranno essere modificati, né sarà possibile variare i punteggi attribuiti nelle tabelle A, B, C, D ed E.

In allegato è interamente disponibile per la consultazione il Comunicato Ufficiale N° 1 della FIGC-SGS.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI

Sono **AMMESSE DI DIRITTO**, per la stagione sportiva 2013/2014, se fanno richiesta di partecipazione (in classifica):

1. le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi / Giovanissimi che ne fanno richiesta per la prima volta;
2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2012/2013 saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.

È data facoltà ai singoli Comitati Regionali ove non esistano Campionati dedicati, sia per il numero di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, permettere la partecipazione ai Campionati Regionali a squadre professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Ovviamente, se consentita, tale partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica.

INOLTRE, dopo aver assegnato gli eventuali posti disponibili sulla base dei criteri regionali pubblicati sui Comunicati Ufficiali, gli eventuali posti a disposizione saranno assegnati alle Società che partecipano nella stagione sportiva 2013/2014 al Campionato Nazionale Dilettanti, purché ne facciano richiesta e non siano precluse, e sempre sulla base di ulteriori criteri regionali.

PRECLUSIONI

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2012/2013, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni e nei punti b7) del Comunicato Ufficiale n. 1 (pagg. 48 e 55):

PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2012/2013) a campionati o tornei organizzati dalla FIGC nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti* e/o Pulcini* fatte salve le specifiche esigenze regionali esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini;
2. provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;
3. condanna della Società per illecito sportivo.

* escluse le Società Professionistiche

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE È OCCORSA LA PRECLUSIONE

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2012/2013 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali e locali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2012/2013 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2012/2013 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
5. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B.

ORGANICO DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE

Gli eventuali posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione ai Campionati Regionali **(i punteggi indicati nelle tabelle A, B, C, D ed E, determinati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, non potranno essere modificati per nessun motivo):**

A	MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 2012/2013.	Punti												
	Società vincitrice del Campionato Provinciale Giovanissimi o Allievi se intende partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice.	20												
	Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui viene presentata richiesta.	10												
	Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è stata presentata richiesta: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr><td style="padding-right: 20px;">1a classificata</td><td style="text-align: right;">20</td></tr> <tr><td>2a classificata</td><td style="text-align: right;">15</td></tr> <tr><td>3a classificata</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>4a classificata</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>5a classificata</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>6a classificata</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> </table>	1a classificata	20	2a classificata	15	3a classificata	10	4a classificata	8	5a classificata	6	6a classificata	5	
1a classificata	20													
2a classificata	15													
3a classificata	10													
4a classificata	8													
5a classificata	6													
6a classificata	5													
	Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del miglior punteggio ottenuto dalla squadra “in classifica”.													
	Società vincente la classifica disciplina – con la squadra “fuori classifica” – nel Campionato Provinciale della stessa categoria a cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi).													

B	PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2012/2013.	Punti
	Partecipazione al Campionato Regionale Allievi (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2012/2013, è retrocessa).	20
	Partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2012/2013, è retrocessa).	20
	Partecipazione al Campionato Regionale Fascia B Allievi (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2012/2013, è retrocessa).	10
	Partecipazione al Campionato Regionale Fascia B Giovanissimi (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2012/2013, è retrocessa).	10
	Partecipazione al Campionato Provinciale Allievi Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato	5
	Partecipazione al Campionato Provinciale Giovanissimi Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato	5
	Partecipazione ai Tornei Esordienti Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	1
	Partecipazione ai Tornei Pulcini Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	1
	Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente femminili Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	5
	Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini) Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	3

C	ORGANIZZAZIONE della SOCIETÀ nell'ambito dell'ATTIVITÀ di BASE nella stagione sportiva 2012/2013.	Punti
	Scuola di Calcio Qualificata come da elenco al 30 Ottobre 2012	30
	Scuola di Calcio	10
	Centro Calcistico di Base	5
	Partecipazione Fase Nazionale del "Sei bravo a... Scuola di Calcio"	5
	Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1)	2

D	ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ nella stagione sportiva 2012/2013.	Punti
	Società di "Puro Settore Giovanile"	5

E	VARIE.	Punti
	Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni Provinciali e Locali del Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell'attività di base) Per ogni riunione	2

Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l'assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare per meriti particolari della società.

COPPA DISCIPLINA

Si pubblica qui di seguito la tabella del Settore Giovanile e Scolastico, la cui applicazione risulta obbligatoria, relativa alla Coppa Disciplina nell'ambito dei Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale:

a) A carico di calciatori

– 1 ^a Ammonizione	punti 0,40
– 2 ^a Ammonizione	punti 0,60
– dalla 3 ^o Ammonizione e per le succ.	punti 0,50

– Squalifiche:

a) per una giornata di gara	punti 2
b) per ogni giornata di gara oltre la prima	punti 1
c) da due a sei mesi	punti 15
d) da più di sei mesi a un anno	punti 25
e) da più di un anno a tre anni	punti 40
f) da più di tre anni a cinque anni	punti 50

b) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati

- Ammonizione	punti 1
- Ammonizione con diffida	punti 1,50
- Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):	
a) per una settimana	punti 3
b) per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana)	punti 2
c) da più di tre mesi sino a sei mesi	punti 30
d) da più di sei mesi a nove mesi	punti 40
e) da più di nove mesi ad un anno	punti 50
f) da più di un anno a tre anni	punti 70
g) da più di tre anni a cinque anni	punti 80

c) A carico di Società

- Ammonizione	punti 1
- Squalifica del campo:	
a) per una gara	punti 10
b) per due gare	punti 20
c) per tre gare	punti 30
- Penalizzazioni:	
a) di un punto in classifica	punti 10
b) di due punti	punti 15
c) di tre punti	punti 20
- Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5:	
- Ammende:	
a) fino a €25,00	punti 0,50
b) da più di €25,00 a €51,00	punti 1,5
c) da più di €51,00 a €103,00	punti 3
d) da più di €103,00 a €258,00	punti 10
e) da più di €258,00 a €516,00	punti 20
f) da più di €516,00 in poi	punti 30

d) Esclusioni dalla classifica del “Premio Disciplina”

Le sotto indicate sanzioni comportano l’automatica esclusione della Società dalla classifica del “Premio Disciplina”:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
- d) Condanna della Società per illecito sportivo
- e) Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica
- f) Esclusione della Società dal campionato
- g) Revoca dei titoli acquisiti

È da considerarsi non ammessa o esclusa dai Campionati Regionali Allievi o Giovanissimi unicamente la squadra Allievi o Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (si veda, al riguardo, quanto previsto, per entrambe le categorie, ai paragrafi b7 e c6 della “Sezione 3 - Attività giovanile”) Si evidenzia, però, che in caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale della LND con una relazione del Presidente.

AMMENDE A CARICO DI SOCIETÀ PER INFRAZIONI DISCIPLINARI

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie anche commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a) Rinunce a gare

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi:

campionato/ torneo	nazionale	regionale	provincial e e locale	esordienti e pulcini
1a rinuncia	516,00	103,00	25,00	10,00
2a rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3a rinuncia	1.549,00	361,00	77,00	46,00
4a rinuncia	2.852,00	516,00	103,00	61,00

N.B.

A norma dell’art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

A norma dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

b) Indennizzi

Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l’indennizzo per spese di organizzazione

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE LEGA NAZIONALE DILETTANTI

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA', ALLE GARE DEI CAMPIONATI PROVINCIALI

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2013/2014.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Le Società hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1991 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1991.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a - 2^a categoria, Campionato Provinciale di 3^a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

ISCRIZIONI AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROVINCIALE STAGIONE SPORTIVA 2013 - 2014

In ossequio a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia nella riunione del 27 Giugno 2013, si conferma che le iscrizioni al Campionato Provinciale di 3^a Categoria dovranno essere effettuate obbligatoriamente via telematica dal sito www.lnd.it (Area Società) attraverso la pagina web di ogni Società e l'autenticazione tramite l'ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna Società. A questo proposito, si ricorda che, in caso di smarrimento delle credenziali, le stesse possono essere richieste al Comitato Regionale Puglia via fax (**080/5699037**) o via e-mail (**d.mancini@figc.it**).

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti costituiscono **condizioni inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- a) **la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.**
- b) **l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati: premi di preparazione e vertenze Allenatori (Art. 94/ter comma 13 delle NOIF).**
- c) **il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:**
 1. **diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;**
 2. **tassa associativa alla LND;**
 3. **acconto spese per organizzazione attività regionale, assicurazione dirigenti;**
 4. **assicurazione tesserati.**

Fatto salvo quanto sopra espresso si precisa quanto segue:

SOMME DA VERSARE PER LE ISCRIZIONI ON-LINE

La L.N.D. ha ribadito che le sotto indicate somme devono essere corrisposte nella loro totalità:

1. debito stagione precedente (saldo passivo al 30 giugno 2013).
2. diritti di iscrizione al campionato;
3. tassa associativa;

Ha disposto, altresì, la facoltà di ogni Comitato di **attuare una forma di rateizzazione**, fissando nel contempo una percentuale minima al disotto della quale lo stesso non possa scendere, per le somme da versare in relazione a:

1. spese assicurative giocatori;
2. spese organizzative attività regionale.

La L.N.D. ha inoltre chiarito come sotto la voce "spese assicurative giocatori" siano considerate le pure spese assicurative individuate nell'estratto conto della Segreteria Federale con il costo cadauno di € 31,00, mentre le spese accessorie di gestione del tesseramento dovranno essere ricomprese nella voce "spese organizzative attività regionale".

Il versamento da effettuare relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2013 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla pagina societaria del programma iscrizioni; la percentuale di rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 27 giugno u.s., in relazione alle voci “Acconto spese assicurative calciatori”, “e “Acconto spese organizzative attività regionale” è stata fissata al 30% degli importi dovuti.

Le Società che aderiranno al pagamento rateizzato dovranno provvedere al saldo **della seconda rata entro il prossimo 15 Ottobre 2013 e della terza rata entro il 15 Novembre 2013.**
(non sono ammesse al pagamento rateizzato le società che dovessero accedere al microcredito)

IMPORTI ISCRIZIONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013 – 2014

Come risulta dai successivi prospetti, anche per la Stagione Sportiva 2012/2013 il Consiglio Direttivo del C.R.P., nella riunione del 27 GIUGNO u.s., constatato il perdurare della crisi economica che sta colpendo profondamente anche le Società Dilettantistiche Pugliesi, ha deliberato di mantenere invariati i diritti di iscrizione, confermando gli importi applicati nelle ultime stagioni sportive.

Qui di seguito, si elencano i relativi importi:

CAMPIONATO	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Assicurazione tesserati	Acconto spese Organizzazione Campionati Regionali	Totale Dovuto
ATTIVITA' PROVINCIALE						
3 ^a CATEGORIA	250,00	700,00	90,00	€ 31 x tesserato al 30 Giugno	500,00	1.540,00 + tesserati
3 ^a CATEGORIA NUOVE AFFILIATE	250,00	700,00	90,00	1.000,00	460,00	2.500,00
PROV.LE JUNIORES (seconda squadra)		700,00			500,00	1.200,00
PROV.LE JUNIORES NUOVE AFF. (Società Pure)	250,00	700,00	90,00	800,00	410,00	2.250,00
ATTIVITA' AMATORI		400,00			1.800,00	1.900,00

Il totale complessivo apparirà alla conclusione della procedura telematica. Tale importo (totale complessivo) potrà essere diminuito dell'eventuale somma a credito risultante dal conto societario al 30/6/2013, mentre dovrà essere obbligatoriamente aumentato dell'eventuale somma a debito risultante dal conto stesso. Alla fine della procedura guidata, ciascuna Società stamperà un riepilogo delle iscrizioni effettuate, con evidenziato l'importo complessivo che dovrà corrispondere al bonifico.

DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Dopo aver effettuato la procedura on line, l'iscrizione si intenderà perfezionata con l'invio obbligatorio a questa Delegazione Provinciale della seguente documentazione cartacea:

1. Riepilogo iscrizioni ai campionati, ovvero il fascicolo che ciascuna Società stamperà alla fine della procedura online. Si precisa che lo stesso dovrà essere necessariamente firmato e timbrato in ciascun foglio dal legale rappresentante. Per i fogli contenenti l'Organigramma e i Delegati alla firma, oltre alla firma del legale rappresentante, dovranno essere apposte tutte le firme di ciascun nominativo elencato.

Coloro che incontrassero difficoltà nell'espletamento della procedura potranno contattare la Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.

2. Copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato.

3. Dichiarazione di disponibilità del campo di gioco.

Secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale di Eccellenza e di altre Manifestazioni ufficiali. L'impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti) e presentare le caratteristiche previste con particolare riferimento all'attestazione di agibilità rilasciata dalle Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza. Si precisa che può essere concessa deroga alle Società per il tempo strettamente necessario all'ultimazione dei lavori, previa indicazione di unico campo alternativo provvisto di agibilità definitiva; in caso contrario dovrà essere chiaramente disposta, da parte dell'Ente proprietario, la concessione della struttura per la disputa di gare "a porte chiuse". Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva.

Modello scaricabile dal sito internet www.figcpuglia.it cliccando nell'area "Modulistica".

4. Dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'art. 22/bis delle N.O.I.F.

Modello scaricabile dal sito internet www.figcpuglia.it cliccando nell'area "Modulistica".

5. Dichiarazione di conoscenza di titolarità di commercializzazione diritti di immagine e di diffusione audio e video.

Modello scaricabile dal sito internet www.figcpuglia.it cliccando nell'area "Modulistica".

Si precisa che la documentazione sopraindicata dovrà essere depositata presso questa Delegazione entro il termine di scadenza previsto (**ORE 19 DI VENERDI' 11 OTTOBRE 2013**), preventivamente via fax al numero **0831/591166** o alla mail cplnd.brindisi@figc.it, e in seguito depositata presso la Delegazione Provinciale. In caso di invio a mezzo raccomandata A/R, fa fede il timbro postale di invio.

VERSAMENTI PER ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

A partire dal 16 Luglio 2013, le Società potranno effettuare i relativi pagamenti **esclusivamente** a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

C/C Intestato a: F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI

IBAN: IT77H0542404007000001002299 PRESSO BANCA POPOLARE DI BARI - VIALE GIOVANNI XXIII, 131

Nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:

1. **Matricola federale;**
2. **Denominazione Società;**
3. **Campionato/i per il/i quale/i si intende effettuare l'iscrizione.**

ORGANICO CAMPIONATO PROVINCIALE 3^A CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014.

1.	A.S.D.	ATLETICO PEZZE 2011 * (sub judge)	di FASANO	934.536
2.	A.S.D.	VIRTUS MONTLBANO	di FASANO	935.235

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES STAGIONE SPORTIVA 2013 - 2014

Sono aperte le iscrizioni al Campionato Provinciale JUNIORES, che dovranno essere effettuate secondo la stessa procedura indicata per il Campionato Provinciale di 3^A Categoria.

Il termine prorogabile di scadenza è fissato alle ore 19 di VENERDI' 11 OTTOBRE 2013.

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES

Il Campionato Provinciale "Juniores" è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Articolazione: al Campionato Provinciale "Juniores" partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale "Juniores", nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, "3^a Categoria - Under 21", "3^a Categoria - Under 18", "3^a Categoria – Over 30" e "3^a Categoria – Over 35".

La partecipazione al Campionato Provinciale Juniores da parte delle società di Eccellenza e Promozione costituisce attenuante nell'addebito previsto di € 5.000,00/4.000,00 nella misura di € 1.000,00.

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età:

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1993, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di “3a Categoria - Under 18” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores”, non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”. È fatto divieto alle Società Juniores “pure” provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.

Le Società di NUOVA AFFILIAZIONE dovranno presentare invece a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

La Segreteria di questo Comitato Regionale, sarà a disposizione delle Società tutte le mattine dal Lunedì’ al Venerdì’ dalle 9,30 alle 13,30 e nei pomeriggi dei giorni Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 per dare supporto a tutti quei dirigenti che incontreranno difficoltà nell’espletamento delle suddette procedure.

- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la partecipazione ad un Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la Società richiedente riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà effettuare l’iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.

Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui perverrà l’autorizzazione da parte della Presidenza Federale.

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE PER TESSERAMENTO CALCIATORI

Si informano le Società dipendenti questa Delegazione Provinciale, che è disponibile ed estraibile in copia sulla **Home-page** e alla voce **Modulistica/tesseramento/richiesta certificati** del sito di questa Delegazione <http://brindisi.figcpuglia.it>, il modello di richiesta dei certificati contestuali da presentare agli uffici Anagrafe del Comune di residenza del calciatore necessari per il tesseramento sia come primo, sia come aggiornamento da altra società.

Detta richiesta va redatta su carta intestata della Società.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI STAGIONE SPORTIVA 2013 - 2014

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 28 Giugno 2012, in ottemperanza alle disposizioni assunte dal Consiglio Direttivo della L.N.D., ha deliberato che le iscrizioni a **tutti i campionati, dilettantistici e giovanili** di ogni ordine e grado, per la stagione sportiva 2013/2014 dovranno essere effettuate obbligatoriamente via telematica dal sito www.lnd.it (Area Società) attraverso la pagina web di ogni Società e l'autenticazione tramite l'ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna Società. A questo proposito, si ricorda che, in caso di smarrimento delle credenziali, le stesse possono essere richieste al Comitato Regionale Puglia via fax (**080/5699037**) o via e-mail (d.mancini@figc.it).

Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica a tutte le Società dipendenti questa Delegazione Provinciale che sono aperte le iscrizioni ai **Campionati Provinciali ALLIEVI e GIOVANISSIMI ed ESORDIENTI**, stagione sportiva 2012/2013, le quali scadranno improrogabilmente **entro le ore 19.00 di Sabato 28 settembre 2013**.

SOMME DA VERSARE PER LE ISCRIZIONI ON - LINE

Il totale complessivo apparirà alla conclusione della procedura Telematica. Tale importo (totale complessivo) potrà essere diminuito dell'eventuale somma a credito risultante dal conto societario al 30.06.2013, mentre dovrà essere obbligatoriamente aumentato dell'eventuale somma a debito risultante dal conto stesso.

Alla fine della procedura guidata, ciascuna Società stamperà un riepilogo delle iscrizioni effettuate, con evidenziato l'importo complessivo che dovrà corrispondere al bonifico.

DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE A QUESTA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Dopo le procedure ON-LINE, l'iscrizione si intenderà perfezionata con l'invio obbligatorio a questa Delegazione Provinciale della seguente documentazione cartacea:

- 1) **Riepilogo iscrizioni ai campionati**, ovvero il fascicolo che ciascuna Società stamperà alla fine della procedura ON-LINE. Si precisa che lo stesso dovrà essere necessariamente firmato e timbrato in ciascun foglio dal legale rappresentate. Per i fogli contenenti l'Organigramma e i Delegati alla Firma, oltre alla firma del legale rappresentante, dovranno essere apposte tutte le firme di ciascun nominativo elencato.

Coloro che incontreranno difficoltà nell'espletamento delle procedure potranno contattare la Segreteria della Delegazione che sarà a disposizione delle Società interessate.

- 2) **Copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato.**

Si precisa che la documentazione dovrà essere depositata presso questa Delegazione Provinciale entro il termine di scadenza (ore 19,00 del 28 settembre 2013), preventivamente via fax al n° 0831/591166, o all'e-mail m.damuri@figc.it ed in seguito inviata a mezzo raccomandata A/R, tenendo presente che per la spedizione, fa fede il timbro postale di invio e che la stessa dovrà giungere al massimo entro 7 giorni dal termine ultimo di spedizione.

VERSAMENTI PER ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

A parziale modifica di quanto prevede il riepilogo delle iscrizioni ON-LINE, le Società potranno effettuare i relativi pagamenti esclusivamente a:

1) Mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

**C/C intestato a: FIGC-DELEGAZIONE PROV. LEGA NAZIONALE DILETTANTI BRINDISI
Via Achille Grandi 2 – 72100 BRINDISI
IBAN: IT69U0542415901000000156770
PRESSO BANCA POPOLARE PUGLIESE AGENZIA BRINDISI FLACCO**

Nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:

Matricola federale;

Denominazione Società;

Campionato per il quale si intende effettuare l'iscrizione.

2) O tramite assegno circolare N.T. intestato a: FIGC/DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Pubblicato in Brindisi ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 29/08/2013.

IL SEGRETARIO
(Antonio FONTANAROSA)

IL DELEGATO
(Fernando DISTANTE)